

conto del carattere della missione e del luogo ove viene disimpegnata.

2° Indennità di trasloco:

Spettano al personale:

a) le indennità di missione come sopra stabilite per i vari titoli;

b) sono inoltre dovuti:

1.) un compenso per un massimo di cinque giorni e di L. 18 per ogni persona da considerarsi facente parte della famiglia giusta l'ultimo comma del presente articolo;

2.) una indennità pel trasporto della mobilia e del bagaglio, che comprende, per gli oggetti effettivamente trasportati, nel limite complessivo di quintali di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) il rimborso della spesa di trasporto come bagaglio o a grande velocità sulle Ferrovie dello Stato, sulle Ferrovie Secondarie, sulle Tramvie e sui piroscafi, di un quintale di bagaglio per ogni persona di famiglia, compreso il capo;

b) il rimborso, per non più di 40 quintali di mobilia, della spesa di trasporto a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato, sulle